REGOLAMENTO (CE) N. 3319/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1993

che fissa il contingente applicabile nel 1994 alle importazioni in Spagna delle carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Comissione [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente per il 1993 applicabile all'importazione in Spagna di carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3731/92 della Commissione [3]; che occorre aumentare il contingente per il 1994 del tasso minimo del 10 %, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento;

considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 [5], l'effettiva importazione delle merci; che è opportuno prevedere uno scaglionamento del contingente nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente che il Regno di Spagna può applicare per il 1994, ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di adesione, alle importazioni dai paesi terzi di carni e frattaglie di conigli domestici, di cui ai codici NC 0208 10 11 e 0208 10 19 è fissato in 857 t.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

— il 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994,

— il 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 garantita dalla cauzione consiste nella realizzazione delle importazioni.

Articolo 3

Il ritmo minimo d'incremento progressivo del contingente è del 10 % dall'inizio di ogni anno.

L'incremento va aggiunto a ciascun contingente e l'incremento successivo va calcolato sulla cifra globale così ottenuta.

Articolo 4

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

— i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;

— i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 14.
(4) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione